

Il nuovo modello di autodichiarazione “Aiuti di Stato”

Il **nuovo modello** di autodichiarazione aiuti di Stato consente di non indicare l'elenco degli aiuti fruiti nel quadro A ai soggetti che non superano i massimali della Sezione 3.1 e non intendono utilizzare i maggiori limiti della Sezione 3.12.

Questa la semplificazione introdotta dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 398976 del 25 ottobre 2022, che va a modificare il modello originario (provv. n. 143438/2022), le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere **più agevole** la compilazione del modello nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito dell'autorizzazione del regime “ombrello”.

Nel frontespizio del modello, nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, è stata inserita la nuova **casella “ES”**, con la quale si dichiara “di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante

abbia beneficiato di tali aiuti)”.

Il punto 1.2 del provvedimento afferma che barrare tale casella consente ai soggetti dichiaranti di **non** compilare il **quadro A** e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti **condizioni**:

- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sezione I e II, come precisato nelle istruzioni aggiornate);
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti (riportati nei punti A) e B) della dichiarazione sostitutiva), del medesimo Quadro temporaneo.

Sono tuttavia esclusi dall’esonero gli aiuti **IMU** elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Il nuovo modello di dichiarazione sostituisce il precedente **dal 27 ottobre** 2022, ferma restando la scadenza del 30 novembre 2022.

Il provvedimento (punto 1.3) precisa altresì che la suddetta modalità di compilazione semplificata è **facoltativa** e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo quindi gli aiuti nel quadro A).

Se il dichiarante ha **già inviato** l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.

Indicazioni anche sui rapporti con REDDITI 2022

Le istruzioni aggiornate per la compilazione dell'autodichiarazione forniscono indicazioni anche in relazione ai rapporti tra la nuova modalità di compilazione "semplificata" e il modello **REDDITI 2022**.

Viene precisato che in caso di compilazione della casella "ES" **resta l'obbligo** di compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli REDDITI 2022.

In tal caso, infatti, non dovendo essere compilato il quadro A (salvo i righi relativi all'IMU), non possono essere fornite le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6) necessarie per non compilare il quadro RS.

Viene altresì affermato che qualora sia già stato inviato il **modello REDDITI 2022** senza l'indicazione degli aiuti in questione nel prospetto "aiuti di Stato", occorre compilare il quadro A con le informazioni relative a settore e codice attività. Ove si intenda comunque avvalersi della modalità di compilazione "semplificata", barrando la suddetta casella "ES", è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo indicando nel prospetto "aiuti di Stato" i predetti aiuti non indicati nel modello originario.

Inoltre, le istruzioni precisano che se il dichiarante ha già inviato l'**autodichiarazione** utilizzando il modello approvato prima dell'introduzione della casella "ES" non è tenuto a ripresentarla e deve attenersi alle istruzioni per la compilazione del prospetto "aiuti di Stato" nel modello REDDITI.

(MF/ms)